

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MODENA ODV

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Associazione Volontari del Soccorso Modena ODV" in breve AVS ODV, con sede legale nel Comune di Bomporto, operante senza fini di lucro.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art.2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art.3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n.105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

Let.a – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Let.b – interventi e prestazioni sanitarie;

Let.t. – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Let.v – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Let.w – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

Let.y – protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

L'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

1. Promuovere, potenziare e conseguire interventi funzionali al conseguimento e alla realizzazione dei diritti primari costituzionalmente garantiti, quali la vita, la salute, la dignità umana.
2. Accrescere la partecipazione attiva e solidale nella risoluzione dei problemi presenti nella comunità.
3. Rafforzare i vincoli solidaristici tra cittadini.
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Accoglienza, attività che prevede la distribuzione di cibi e bevande calde a quella di popolazione meno fortunata che vive di espedienti (solitamente senza tetto);
- b) Emergenza/urgenza, pronto ed efficace soccorso civile in caso di infortuni e calamità, trasporto di feriti, malati, infermi, attività di pronto intervento. In tale contesto vengono messi a disposizione equipaggi ed ambulanze completamente attrezzate per la gestione dei pazienti vittime di traumi e di patologie mediche;
- c) Interh, trasporto interospedaliero e/o tra strutture pubbliche e private;
- d) Collaborazione con le associazioni sportive, attività volta a sensibilizzare gli utenti e i gestori degli impianti sportivi alla cultura del soccorso e alla divulgazione della "catena di sopravvivenza";
- e) Organizzazione di corsi di primo soccorso, attività di formazione gratuita rivolta, in particolare modo, a genitori ed insegnanti;
- f) Partecipazione ad eventi sportivi, ricreativi, sociali, organizzati sul territorio, mettendo a disposizione della collettività le competenze dell'Associazione in caso di incidenti, infortuni, e/o emergenze sanitarie;
- g) Servizi privati, servizio di trasporto per supportare la popolazione in difficoltà quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anziani, portati di handicap;
- h) Divulgazioni e promozione attività associative, al fine di far conoscere la nostra Associazione alla popolazione e fare in modo che le nostre competenze possano essere messe a disposizione di coloro che ne hanno necessità,

L'Associazione potrà anche:

- i) Esaminare le problematiche collegate alla carità, all'assistenza pubblica e/o privata, ai servizi di soccorso, con poteri anche propositivi verso gli enti e organi pubblici in genere locali e nazionali;
- l) Coordinare gli interventi degli associati con le richieste delle pubbliche autorità, vigilando a che tali attività restino conformi allo spirito del presente Statuto;
- m) Conservare e ravvivare lo spirito di solidarietà civile e sociale tra gli associati e nei confronti della società;
- n) Promuovere l'accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati in Italia, anche attraverso l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità ed all'antirazzismo; coadiuvare la partecipazione popolare all'aiuto, allo sviluppo, alla solidarietà tra i popoli finalizzata alla realizzazione di progetti sociali;
- o) Promuovere ed aderire ad iniziative di volontariato nazionale ed internazionale, con facoltà di partecipare attivamente ai relativi enti ed organismi, costituiti e/o costituendi, purché non contrastanti con i principi istituzionali dell'Associazione;
- p) Promuovere ed organizzare, se del caso anche coordinando, servizi di emergenza medica, protezione civile e altre attività di carattere sociale, di concerto con le direttive impartite dalle competenti autorità/enti/organismi/strutture;
- q) Stipulare accordi, convenzioni, contratti, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, aderire ad organizzazioni locali, nazionali, internazionali in genere, nonché collaborare con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, altri Enti e strutture pubbliche in genere, enti privati in genere, anche attraverso la stipula di apposite e specifiche convenzioni;
- r) Svolgere attività di autofinanziamento, anche attraverso l'emissione di "titoli di solidarietà", per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

- s) Acquistare beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili, occorrenti per lo svolgimento della propria attività;
- t) Svolgere ogni altra attività ritenuta comunque utile e/o necessaria per il raggiungimento dello scopo associativo statutario, purché non in contrasto con i propri principi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontari possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa idonea documentazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad essere strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.3 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivati e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che chiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e superate le prove previste per aderire da parte degli interessati in cui si

esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso
- Per recesso
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito
- Per esclusione
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo del 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali

L'Associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - Il Presidente

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
4. Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti dell'Organo Direttivo;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- Si esprime sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 g dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.8 – L'Organo di Amministrazione "Il Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice. Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In diritto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o di chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento e di dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.10 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche tra i non associati.

Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle

scritture contabili e vigilia sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblies, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.11 – Organo di Controllo

E' nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigilia sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigilia sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D. Lgs. 117/2017-

L'Associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali e/o locali di governo, delle aziende pubbliche e/o private.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Centro Servizi per il Volontariato.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art.17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art.18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art.19 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Al sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente Statuto è esente da imposta di bollo e imposta di registro.

Firma

Presidente

Segretario

Luigi Zilio
Paola Gino

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

12 NOV 2024

Registrato il

al n° 3587 Serie 3

Contrasti e

(*) Firma su deluga del Direttore Provinciale

ARTO ACCARATI

Il Funzionario
Brunella Modugno

